

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

## **Oggetto: DETASSAZIONE TREMONTI-TER – ULTERIORI CHIARIMENTI**

Con la risoluzione 91/E del 17 settembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa la corretta individuazione dei beni agevolabili ai sensi dell'art.5 del D.L. n.78/09 (*la c.d. agevolazione Tremonti-ter*). La detassazione riguardava gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1/07/09 ed il 30/06/10, pertanto ad oggi non è più possibile porre in essere investimenti che danno diritto all'agevolazione, ma i chiarimenti forniti sono necessari per delimitare, con riferimento ad alcuni beni di comune utilizzo, il perimetro di calcolo Tremonti-ter.

### **L'agevolazione in sintesi**

L'agevolazione in commento consente una detassazione pari al 50% del costo degli investimenti effettuati in beni ricompresi nella **divisione 28** della tabella Ateco 2007: pertanto il 50% del costo di tali beni costituirà una variazione in diminuzione nella dichiarazione dei redditi, quindi una riduzione del reddito d'impresa su cui saranno commisurate le imposte.

Gli investimenti effettuati entro lo scorso 31/12/09 sono stati conteggiati nella dichiarazione Unico 2010 già predisposta ed inviata, mentre quelli realizzati nel periodo compreso tra il 1/01/10 ed il 30/06/10 saranno conteggiati nel prossimo modello Unico 2011.

Nell'individuazione dei beni agevolati, la C.M. n.44/E/09 aveva osservato come l'agevolazione debba estendersi ai *c.d. "beni indispensabili"*, ossia quelli assolutamente necessari al funzionamento del bene della divisione 28 e che ne costituiscono, al contempo, normale dotazione. Ne consegue che l'agevolazione non può estendersi anche agli investimenti in quei beni (non compresi nella divisione 28) che seppure acquistati per essere destinati al servizio (anche esclusivo) del bene agevolabile non costituiscono, tuttavia, né componente essenziale né dotazione del bene agevolabile.

### **I chiarimenti**

Con riferimento a tale osservazione, sono intervenute ulteriori delucidazioni nella R.M. n.91/E/10, in particolare sulle seguenti due categorie di beni.

➔ **Misuratori fiscali.** I misuratori fiscali sono registratori di cassa e, di conseguenza, la relativa attività di fabbricazione è classificata alla voce dell'Ateco 28.23.09 "*Fabbricazione di macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)*". Le attività di fabbricazione di tutti gli altri componenti di supporto non rientrano nella divisione 28, essendo inclusi nella voce Ateco 26.20.00 "*Fabbricazione di computer e unità periferiche*".

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

Al riguardo, l'Agenzia ha ritenuto che siano agevolabili anche i componenti e gli accessori che, ancorché non ricompresi nella divisione 28, siano comunque beni che costituiscono componenti indispensabili, nonché dotazione degli apparecchi misuratori fiscali. In particolare si tratta di:

- unità centrale registratore di cassa (PC) che gestisce tutte le altre componenti e in cui risiede il *software* applicativo fiscale;
- *scanner* da banco utilizzato dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti;
- *scanner* manuali utilizzati dalla cassiera per la lettura dei codici a barre dei prodotti voluminosi;
- *touch screen* operatore utilizzato dalla cassiera per la digitazione dei codici a barre dei prodotti e per eseguire le operazioni di incasso;
- *display* cliente per informare il cliente sul prezzo del prodotto;
- *self scanning* utilizzato dal cliente per la lettura dei codici a barre dei prodotti acquistati;
- stampante fiscale di scontrino;
- *pin pad* pagamento per la gestione dei pagamenti con carte di credito e bancomat;
- cassetto porta denaro.

➔ **Impianti di condizionamento e riscaldamento.** Gli impianti di condizionamento e raffreddamento sono inclusi nella divisione 28, mentre i tubi, le condotte e gli altri impianti idraulici, così come i cablaggi e i sistemi di controllo, sono classificati in categorie diverse.

Al riguardo, l'Agenzia ha affermato che l'agevolazione c.d. Tremonti-ter torna applicabile oltre che agli investimenti in impianti di condizionamento e raffreddamento compresi nella divisione 28 anche agli investimenti in tubi e canali necessari per far passare i fluidi, così come i quadri, nonché gli investimenti in cablaggi elettrici e relativo sistema di controllo, ovviamente purché si tratti di strutture indispensabili per l'utilizzazione degli impianti di riscaldamento e condizionamento oggetto di agevolazione.

Con riferimento all'esatta individuazione dell'importo su cui calcolare l'agevolazione, l'Agenzia ricorda che il valore di riferimento deve essere individuato nel costo complessivo comprendente anche gli oneri accessori di diretta imputazione che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato, come ad esempio le spese di trasporto ed installazione.

Ciò posto, non risulta però possibile includere le spese per la realizzazione, in genere, di strutture edili per il sostegno delle macchine e delle apparecchiature tecnologiche, che quindi devono considerarsi escluse dall'agevolazione.

Si invita pertanto la gentile clientela che si occupa direttamente della tenuta della contabilità a scegliere le fatture relative agli importi agevolabili da consegnare allo Studio in vista della prossima dichiarazione dei redditi tenendo conto dei chiarimenti offerti dall'Agenzia.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.

**firma**

---

**Germana Cortassa**

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •  
[studiog@studiogconsulting.it](mailto:studiog@studiogconsulting.it) • [www.studiogconsulting.it](http://www.studiogconsulting.it) • PEC [studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it](mailto:studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it)  
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501  
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016